

REGOLAMENTO PER LA DETERMINAZIONE DEI CRITERI E DELLE MODALITA' DI ASSEGNAZIONE ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA SOVVENZIONATA

Approvato con delibera del Consiglio dell'Unione n. 14 del 16.09.2020
Modificato con delibera del Consiglio dell'Unione n. 10 del 12.05.2025
*in attuazione della L.R. 16 dicembre 2005, n. 36 e s.m.i.,
come da ultimo modificata dalla L.R. 16 luglio 2021, n. 16
e dalla L.R. 13 dicembre 2023, n. 24*

Indice

TITOLO I - AMBITO DI APPLICAZIONE – DEFINIZIONI	3
Art. 1 – Ambito di applicazione e normativa di riferimento	3
Art. 2 – Alloggi di ERP sovvenzionata	4
Art. 3 - Nucleo familiare.....	4
Art. 4 - Alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare	5
Art. 5 - Alloggio improprio	5
Art. 6 – Alloggio antigienico.....	6
Art. 7 – Alloggio procurato	6
Art. 8 – Alloggio non accessibile	6
Art. 9 - Particolari categorie sociali	7
TITOLO II - ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI	7
CAPO 1 - Requisiti.....	7
Art. 10 – Requisiti per l’accesso	7
Art. 11 – Principi.....	9
Art. 12 – Pubblicità – Elementi dell’avviso pubblico.....	9
Art. 13 - Presentazione delle domande.....	10
Art. 14 - Subentro nella domanda.....	11
Art. 15 - Istruttoria delle domande	11
Art. 16 - Procedimento per la formazione della graduatoria provvisoria e definitiva	12
Art. 17 - Aggiornamenti della graduatoria	14
Art. 18 - Commissione per la formazione delle graduatorie	16
Art. 19 - Requisiti soggettivi e condizioni soggettive ed oggettive di punteggio	16
Art. 20 - Punteggi	17
Art. 21 - Priorità.....	17
Art. 22 – Riserve di alloggi	18
Art. 23 - Verifica dei requisiti e dei punteggi prima dell'assegnazione.....	19
Art. 24 - Scelta dell'alloggio e assegnazione.....	20
Art. 25 - Rinuncia per gravi motivi – Rinuncia non motivata	21
Art. 26 - Concertazione e partecipazione delle parti sociali.....	22
Art. 27 - Trattamento dati.....	22
Art. 28 – Disposizioni finali e transitorie	22
Art. 29 – Entrata in vigore.....	22

TITOLO I - AMBITO DI APPLICAZIONE – DEFINIZIONI

Art. 1 – Ambito di applicazione e normativa di riferimento

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di assegnazione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica Sovvenzionata, nei Comuni dell'Unione "Le Terre della Marca Senone" e nei Comuni dell'Unione "Misa-Nevola", afferenti all'Ambito Territoriale Sociale 8.

2. Il presente Regolamento è redatto in applicazione delle seguenti normative:

- L.R. 16 dicembre 2005, n. 36 "Riordino del sistema regionale delle politiche abitative";
- L.R. 27 dicembre 2006, n. 22 "Modificazioni ed integrazioni alla L.R. 16 dicembre 2005, n. 36: Riordino del sistema regionale delle politiche abitative";
- L.R. 14 maggio 2007, n. 5 "Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 16 dicembre 2005, n. 36 - Riordino del sistema regionale delle politiche abitative – alla legge regionale 27 dicembre 2006, n. 22 – modifiche ed integrazioni alla legge regionale n. 36/2005;
- L.R. 29 gennaio 2008, n. 1 "Modifiche alla legge regionale 16 dicembre 2005, n. 36 "riordino del sistema regionale delle politiche abitative", alla legge regionale 27 dicembre 2006, n. 22 concernente modificazioni ed integrazioni alla L.R. 36/2005 e alla legge regionale 17 maggio 1999, n. 10 "riordino delle funzioni amministrative della regione e degli enti locali nei settori dello sviluppo economico ed attività produttive, del territorio, ambiente e infrastrutture, dei servizi alla persona e alla comunità, nonché dell'ordinamento ed organizzazione amministrativa";
- DGR n. 492 del 7 aprile 2008 "Art. 20 quinquies, comma 2 della L.R. 36/2005 – Determinazione dei criteri per disciplinare le modalità di assegnazione degli alloggi di ERP sovvenzionata";
- D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159 "Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)" e s.m.i.;
- L.R. 27 dicembre 2018, n. 49 "Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 16 dicembre 2005, n. 36 "Riordino del sistema regionale delle politiche abitative" e alla legge regionale 27 dicembre 2006, n. 22 "Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 16 dicembre 2005, n. 36 "Riordino del sistema regionale delle politiche abitative";
- DGR N. 391 dell'8 aprile 2019 "L.R. 16.12.2005, n. 36: "Criteri per l'individuazione delle modalità di attestazione del requisito soggettivo della non titolarità di una abitazione adeguata alle esigenze del nucleo familiare di cui all'art. 18, co. 1, lett. c), e art. 20 quater, co. 2;
- L.R. 15 luglio 2021, n. 16 "Modifiche alla legge regionale 16 dicembre 2005, n. 36 (Riordino del sistema regionale delle politiche abitative) e alla legge regionale 27 dicembre 2006, n. 22 (Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 16 dicembre 2005, n. 36: "Riordino del sistema regionale delle politiche abitative";
- Sentenza della Corte Costituzionale n. 145/2023 - Camera di Consiglio del 07/06/2023 Decisione del 07/06/2023 - Deposito del 17/07/2023 Pubblicazione in G. U. 19/07/2023;
- Legge Regionale 24 del 13/12/2023 art. 13 comma 2 "Disposizioni in materia di edilizia residenziale pubblica. Modifica alla L.R. 36/2005 e alla L.R. 22/2003".

Art. 2 – Alloggi di ERP sovvenzionata

1. Ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera a), della L.R. n. 36/2005 e s.m.i., per edilizia sovvenzionata si intendono gli alloggi di proprietà dello Stato, dei Comuni e dell' E.R.A.P., recuperati, acquistati o realizzati, in tutto o in parte, con fondi statali o regionali per le finalità proprie del settore, ad eccezione di quelli destinati alla locazione ai sensi dell'art. 11 della medesima Legge o realizzati ai sensi dell'articolo 8 della Legge 17 febbraio 1992 n. 179 (Norme per l'edilizia residenziale pubblica).

2. Sono esclusi dall'applicazione del presente Regolamento gli alloggi recuperati, acquistati o realizzati o comunque acquisiti con fondi propri dei bilanci comunali destinati a situazioni di emergenza sociale.

Art. 3 - Nucleo familiare

1. Per nucleo familiare si intende quello composto:

- a. dal richiedente, dal coniuge non legalmente separato, dai soggetti con i quali convive e da quelli considerati a suo carico ai fini IRPEF, salva l'ipotesi in cui un componente, ad esclusione del coniuge non legalmente separato, intenda costituire un nucleo familiare autonomo;
- b. da soggetti conviventi more uxorio e da soggetti uniti civilmente o conviventi di fatto ai sensi della Legge n. 76 del 20.05.2016.

2. Non fanno parte del nucleo familiare le persone conviventi per motivi di lavoro.

3. La convivenza di cui al punto a comma 1 è attestata dalla certificazione anagrafica, che dimostra la sussistenza di tale stato di fatto, da almeno due anni antecedenti la scadenza dei singoli Avvisi pubblici per l'assegnazione di alloggi di ERP. Tale limite temporale non è richiesto in caso di incremento naturale della famiglia ovvero derivante da adozione e tutela.

4. Il ricongiungimento familiare di parenti in linea retta o collaterale o affini, di qualunque grado, derivante da trasferimento di residenza da altri Comuni italiani o da altri Stati Comunitari ed extracomunitari, non costituisce incremento naturale ai fini dell'attribuzione del punteggio e dell'esercizio al diritto al subentro, ferma restando l'applicazione delle disposizioni di legge sull'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).

5. I minori conviventi in affidamento preadottivo con i nuclei familiari sono equiparati a quelli adottivi e naturali.

6. Nei casi di cui al comma 1, non sono ammissibili più di due domande da parte dei componenti di un medesimo nucleo originario. Nella eventualità che siano presentate oltre due domande, il servizio competente assegna un termine non inferiore a 10 giorni agli interessati per esprimersi concordemente su quali istanze debbano essere considerate valide dalla apposita Commissione; in caso di mancata opzione tutte le domande presentate saranno rigettate in qualunque fase del procedimento venga rilevata tale fattispecie.

Art. 4 - Alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare

1. Ai sensi dell'art. 2, comma 2, della L.R. n. 36/2005 e s.m.i. si considera abitazione adeguata alle esigenze del nucleo familiare quella con superficie calpestabile non inferiore a:

- a.mq 30 per un nucleo familiare composto da una persona
- b.mq 45 per un nucleo familiare composto da due persone
- c.mq 54 per un nucleo familiare composto da tre persone
- d.mq 63 per un nucleo familiare composto da quattro persone
- e.mq 80 per un nucleo familiare composto da cinque persone
- f.mq 90 per un nucleo familiare composto da sei o più persone

2. Fermo restando la permanenza della condizione in caso di assegnazione, in sede di attribuzione di punteggio, al fine di accertare l'adeguatezza dell'abitazione si fa riferimento al totale delle persone che risultano avere residenza presso l'abitazione del richiedente, alla data di presentazione della domanda, fatta eccezione per i casi disciplinati al successivo comma.

3. Con riferimento alla coabitazione in quanto implicita e conseguente ad un rapporto di lavoro (es. "Assistenti Familiari") non viene assegnato alcun punteggio relativamente alla coabitazione a prescindere dal soggetto (persona non autosufficiente o "Assistente Familiare") che inoltra la domanda.

4. La condizione di inadeguatezza alloggiativa dovrà perdurare da almeno un anno alla data di pubblicazione dell'avviso pubblico e dovrà essere autocertificata dall'interessato al compimento del predetto periodo in sede di presentazione della domanda per l'assegnazione di alloggio. Tale condizione dovrà permanere anche al momento dell'assegnazione dell'alloggio.

5. Qualora uno o più componenti del nucleo familiare intendano costituire un nucleo autonomo rispetto al proprio originario, fermo restando l'esclusione del coniuge non legalmente separato ai sensi dell'articolo 3 del presente regolamento, l'adeguatezza dell'alloggio occupato di cui un componente abbia la titolarità della proprietà, uso, usufrutto o altro diritto reale di godimento, viene valutata dalla Commissione con riferimento alla composizione del nucleo familiare originario inclusi i componenti del nucleo di nuova formazione.

Art. 5 - Alloggio improprio

1. Ai sensi dell'art. 2, comma 2-ter, della L.R. 36/2005 e s.m.i., per alloggio improprio si intende l'unità immobiliare avente caratteristiche tipologiche di fatto incompatibili con l'utilizzazione ad abitazione o priva di almeno tre degli impianti igienici di cui all'articolo 7, ultimo comma, del D.M. 5 luglio 1975. Rientrano comunque in detta categoria le baracche, le stalle, le grotte, le caverne, i sotterranei, le soffitte, i bassi, i garages, le cantine e gli alloggi per i quali ricorrono tutte le condizioni di cui all'art. 2 – comma 2 quater – della L.R. n. 36/2005 e s.m.i..

2. La condizione di alloggio improprio dovrà perdurare da almeno un anno alla data di pubblicazione dell'avviso pubblico e dovrà essere attestata tramite certificazione rilasciata dalle P.A. competenti in materia in sede di presentazione della domanda per l'assegnazione

dell'alloggio. Tale condizione dovrà permanere anche al momento dell'assegnazione dell'alloggio.

Art. 6 – Alloggio antigienico

1. Ai sensi dell'articolo 2, comma 2-quater, della L.R. n. 36/2005 e s.m.i., per alloggio antigienico si intende l'abitazione per la quale ricorra almeno una delle seguenti fattispecie:

- a. altezza media interna utile di tutti i locali inferiore a metri 2,50, ridotta a metri 2,20 per i vani accessori;
- b. presenza di stanza da bagno carente di almeno due degli impianti di cui all'articolo 7, ultimo comma, del D.M. 5 luglio 1975.

2. La condizione di alloggio antigienico dovrà perdurare da almeno un anno alla data di pubblicazione dell'avviso pubblico e dovrà essere attestata tramite certificazione rilasciata dalle P.A. competenti in materia in sede di presentazione della domanda per l'assegnazione dell'alloggio. Tale condizione dovrà permanere anche al momento dell'assegnazione dell'alloggio.

Art. 7 – Alloggio procurato

1. Ai fini del presente Regolamento, per alloggio procurato si intende l'alloggio di proprietà o in disponibilità dei Comuni o l'abitazione privata con contratto sottoscritto dall'Unione dei Comuni assegnato a famiglie in situazione di disagio socio economico o ancora, l'abitazione privata con contratto sottoscritto direttamente dall'interessato per il quale è stato erogato un contributo continuativo al solo fine abitativo dall'Unione dei Comuni, per gli ultimi dodici mesi dalla data di scadenza dell'avviso pubblico in misura non inferiore al 50% del canone di locazione del periodo medesimo.

2. Rientrano nella fattispecie di alloggio procurato anche:

- a. alloggi in cui siano stati collocati in via temporanea e d'urgenza, nuclei familiari in carico ai Servizi Sociali territoriali, caratterizzati da particolare criticità sociale, a seguito di specifico progetto di carattere sociale condiviso tra Unione, ERAP Marche e/o altri Enti e istituzioni pubbliche o private come attestato dagli enti predetti su modulo predisposto dai competenti uffici dell'Unione;
- b. l'inserimento temporaneo di soggetti e nuclei familiari in carico ai Servizi Sociali territoriali caratterizzati da particolare criticità sociale, anche a seguito di specifico progetto di carattere sociale presso strutture di accoglienza, strutture ricettive, progetti di housing sociale anche per periodi inferiori a dodici mesi con oneri economici a carico dei servizi sociali in misura non inferiore al 50% delle rette praticate da dette strutture/progetti.

3. Le condizioni di cui al presente articolo dovranno risultare da apposita attestazione dell'Ufficio competente dell'Unione.

Art. 8 – Alloggio non accessibile

Ai fini del presente Regolamento, per alloggio non accessibile si intende l'abitazione a titolo

locativo di immobile con barriere architettoniche da parte di un portatore di handicap che necessita di sedia a ruote per cause non transitorie. Tale condizione fisica deve essere comprovata mediante attestazione di strutture sanitarie pubbliche mentre la condizione oggettiva dell'alloggio deve essere attestata dal competente ufficio tecnico del Comune di residenza del richiedente.

Art. 9 - Particolari categorie sociali

1. Ai fini dell'attribuzione del punteggio finalizzato all'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale sovvenzionata si intende:

- ✓ **anziano:** si intende verificata la presenza della condizione dell'età anziana, qualora alla data di scadenza dell'avviso pubblico nel nucleo familiare richiedente sia presente almeno una persona di età superiore a 65 anni;
- ✓ **invalido:** persona in condizione di disabilità, di invalidità di non autosufficienza, certificata dalla autorità competente. Ai fini della valutazione della gravità della condizione dell'invalidità, si applica la definizione riportata nell'Allegato 3 al DPCM 159/2013 e s.m.i.;
- ✓ **nuclei familiari composti esclusivamente da giovani:** nuclei in cui nessuno dei componenti abbia superato il **trentacinquesimo anno di età** alla data di scadenza dell'avviso pubblico.
- ✓ **nucleo familiare monoparentale:** la condizione si verifica qualora sussista un solo genitore che provveda in maniera esclusiva alla cura e sostentamento di figlio/figli minore/i e/o a carico a causa di decesso/irreperibilità dell'altro genitore o al riconoscimento della filiazione naturale da parte dell'unica figura parentale richiedente l'accesso all'alloggio ovvero in caso di estraneità in termini di rapporti affettivi ed economici accertata in sede giudiziale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali.

TITOLO II - ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI

CAPO 1 - Requisiti

Art. 10 – Requisiti per l'accesso

1. Per conseguire l'assegnazione di un alloggio di ERP sovvenzionata sono richiesti i seguenti requisiti alla data di presentazione della domanda:

- a. essere cittadini italiani o di un Paese appartenente all'Unione Europea ovvero cittadini di Paesi che non aderiscono all'Unione Europea, titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o possessori del permesso di soggiorno di durata biennale, nel rispetto degli ulteriori requisiti che dovessero essere richiesti dalla normativa nazionale e regionale nonché in materia di immigrazione o di essere cittadini italiani residenti all'estero che intendono rientrare in Italia iscritti nell'anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE – L. n. 470 del 27/10/1988) di un Comune della regione;
- b. avere la residenza o prestare attività lavorativa nel Comune in cui si concorre per l'assegnazione, salva la possibilità per l'Unione di estendere la partecipazione all'avviso pubblico anche a cittadini di altri Comuni della Regione;

- c. non essere titolari di una quota superiore al venticinque per cento del diritto di proprietà o altro diritto reale di godimento su una abitazione, ovunque ubicata, adeguata alle esigenze del nucleo familiare che non sia stata dichiarata inagibile dalle autorità competenti ovvero, per abitazione situata nel territorio nazionale, che non risulti unità collabente ai fini del pagamento delle imposte comunali sugli immobili. Nell'ipotesi in cui più persone appartenenti allo stesso nucleo familiare siano titolari di una quota di tali diritti su una medesima abitazione, si procede alla somma delle suddette quote possedute da ciascun componente. Ai fini del possesso di tale requisito, non si considera il diritto di proprietà o altro diritto reale di godimento su una abitazione coniugale che, a seguito di provvedimento dell'autorità giudiziaria, risulti assegnata al coniuge separato o all'ex coniuge e non sia nella disponibilità del soggetto richiedente. Tale disposizione si applica purché alla data di presentazione della domanda sia trascorso almeno un anno dall'adozione del provvedimento dell'autorità giudiziaria di assegnazione della abitazione coniugale. Non si considera altresì il diritto di proprietà o altro diritto reale di godimento su una abitazione che sia venuto meno per effetto di sentenza dichiarativa di fallimento;
- d. avere un reddito del nucleo familiare, calcolato secondo i criteri stabiliti dalla normativa statale vigente in materia di ISEE e dalle intervenute modifiche introdotte dall'art. 5, comma 2 del D.L. n. 4 del 28.01.2019 convertito in Legge n. 26 del 28.03.2019, non superiore al limite determinato dalla Giunta Regionale. Tale limite è aggiornato, entro il 31 marzo di ciascun anno, sulla base della variazione assoluta dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati verificatasi nell'anno precedente. Tale limite è incrementato nella misura del 20% in caso di famiglie monopersonali. Ai fini della verifica di tale requisito, i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea, con esclusione di coloro in possesso dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria ai sensi del D.Lgs. 251/2007 (attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta) devono altresì presentare, ai sensi del combinato disposto del comma 4 dell'art. 3 del DPR 28/12/2000, n. 445 (Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa (Testo A) e dell'art. 2 del D.P.R. 31/08/1999, n. 394 (Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'amministrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6 del D.Lgs. 25/07/1998), la documentazione reddituale e patrimoniale del Paese in cui hanno la residenza fiscale. La disposizione di cui al precedente periodo non si applica nei confronti dei cittadini di Paesi terzi qualora convenzioni internazionali dispongano diversamente o nel caso in cui le rappresentanze diplomatiche o consolari dichiarino l'impossibilità di acquisire tale documentazione nel Paese di origine o di provenienza;
- e. non aver avuto precedenti assegnazioni in proprietà o con patto di futura vendita di un alloggio realizzato con contributi pubblici o precedenti finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi dallo Stato o da Enti pubblici, salvo che l'alloggio non sia più utilizzabile o sia perito senza aver dato luogo a indennizzo o a risarcimento del danno;

f. non aver riportato negli ultimi dieci anni dalla data di pubblicazione dell'avviso pubblico, a seguito di sentenza passata in giudicato, ovvero applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del Codice di Procedura Penale, condanna per delitti non colposi per i quali la legge prevede la pena detentiva non inferiore al massimo edittale a due anni.

2. Il requisito di cui alla lettera f. del comma 1, non si applica nell'ipotesi di intervenuta riabilitazione di cui agli artt. 178 e 179 del Codice penale. Possono altresì beneficiare degli alloggi di edilizia sovvenzionata i soggetti che abbiano provveduto all'integrale risarcimento dei danni ed estinzione di ogni debito, entrambi derivanti dai reati di cui alla medesima lettera.

3. I requisiti devono essere posseduti dal richiedente e, limitatamente a quelli di cui alle lett. c) ed e) del precedente comma, anche da tutti i componenti del nucleo familiare al momento della presentazione della domanda e debbono permanere anche al momento dell'assegnazione e successivamente nel corso della locazione.

4. Con riferimento alla lettera a. del comma 1, si configura durata biennale anche in presenza di permessi di soggiorno con singola validità temporale inferiore, purché consecutiva; la continuità si verifica nel caso in cui tra la scadenza di un permesso e la data di rilascio del successivo non siano trascorsi più di dodici mesi;

5. Per i soggetti iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), istituita con Legge 470/1988, che presentano domanda di assegnazione di un alloggio di ERP sovvenzionata presso il Comune nel quale sono iscritti, non si applicano i requisiti di cui alla lettera b del comma 1. Ai fini della verifica del requisito di cui alla lett. d del comma 1, il richiedente presenta l'ISEE simulato utilizzando la procedura informatica disponibile nel sito dell'INPS. Tale ISEE simulato ha il valore di autodichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000.

6. Con riferimento alla lettera d) del precedente comma 1, qualora uno o più componenti del nucleo familiare intendano costituire un nucleo autonomo rispetto al proprio originario, fermo restando l'esclusione del coniuge non legalmente separato ai sensi dell'articolo 3 del presente regolamento, l'ISEE da assumere a riferimento ai fini dell'accesso e dell'attribuzione del punteggio è quello del nucleo familiare di origine fermo restando eventuali diverse disposizioni della Regione. In tale fattispecie i requisiti devono essere posseduti dal richiedente e, limitatamente ai requisiti di cui alle lettere c) ed e) del precedente comma 1, anche da tutti i componenti del nuovo nucleo familiare autonomo che si andrà a costituire. Tale requisito, deve sussistere al momento della presentazione della domanda e deve permanere al momento dell'assegnazione.

CAPO II – Criteri e modalità di Assegnazione

Art. 11 – Principi

Il procedimento di assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata, si ispira ai principi di efficienza, efficacia, economicità, pubblicità, trasparenza, equità di trattamento.

Art. 12 – Pubblicità – Elementi dell'avviso pubblico

1. Ai fini dell'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata, si procede

mediante Avviso pubblico volto ad assicurare la partecipazione di tutti i cittadini interessati.

2. L'Avviso è pubblicato per 60 giorni consecutivi all'Albo Pretorio on line - sito web; dell'avviso è data ampia informazione anche attraverso altre forme di pubblicità.

3. Per i cittadini italiani residenti all'estero è previsto un ulteriore termine non superiore a 15 giorni rispetto alla data di scadenza del tempo ordinario.

4. L'Avviso può prevedere la formazione di graduatorie di validità biennale ovvero di graduatorie aperte, da aggiornare con cadenza almeno annuale, sempre previa pubblicazione di avviso. In tal caso il termine di sessanta giorni per la pubblicazione dell'avviso viene ridotto a trenta giorni. Per i cittadini italiani residenti all'estero è previsto un ulteriore termine non superiore a 15 giorni rispetto alla data di scadenza del tempo ordinario.

5. In particolare, l'Avviso pubblico deve indicare:

- a. l'ambito/gli ambiti territoriale/i di assegnazione specificando i territori comunali per i quali gli aspiranti in possesso dei requisiti, possono presentare richiesta;
- b. i requisiti soggettivi di partecipazione;
- c. i casi di esclusione;
- d. le modalità di formazione della graduatoria ed il relativo termine di validità oltre il quale la graduatoria decade automaticamente;
- d.bis (*nel caso di graduatorie aperte*) le modalità di formazione della prima graduatoria e dei successivi aggiornamenti;
- e. il termine perentorio di 60 giorni per la presentazione delle domande coincidente con i termini di pubblicazione dell'Avviso, prorogato di 15 giorni, fermo restando il possesso dei requisiti entro e non oltre la data di scadenza dell'Avviso stesso, per i cittadini italiani residenti all'estero, nonché le relative modalità di compilazione;
- f. eventuale documentazione da allegare alla domanda;
- g. il riferimento alla normativa regionale in materia di ERP sovvenzionata, per la determinazione del canone locativo;
- h. la comunicazione di avvio del procedimento recante tutti gli elementi previsti dall'articolo 8 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i.;
- i. l'informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi della vigente normativa in materia di riservatezza.

6. Nel caso in cui si preveda la formazione di graduatorie con validità biennale, allo scadere del primo anno di efficacia delle stesse sarà pubblicato un nuovo avviso, al fine di garantire la continuità delle graduatorie in vigore.

Art. 13 - Presentazione delle domande

1. La domanda di assegnazione deve essere presentata entro i termini di pubblicazione dell'avviso pubblico utilizzando gli appositi modelli predisposti dall'Ufficio competente.

2. Tali modelli assumono forma e contenuto di dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà per

favorire il ricorso all'autocertificazione dei cittadini ove ciò sia consentito dalle vigenti normative.

3. Le Organizzazioni Sindacali del settore abitativo possono collaborare al migliore andamento del procedimento assicurando, nell'interesse degli aspiranti assegnatari, la divulgazione in merito all'emanazione dell'Avviso Pubblico, la corretta informazione ed il supporto diretto agli interessati per la redazione delle domande. A tale scopo possono anche essere sottoscritti, appositi Protocolli d'Intesa con l'Unione.

4. La domanda può essere consegnata attraverso una delle seguenti modalità:

- presso una delle Organizzazioni Sindacali del settore abitativo, qualora ricorra la condizione di cui al comma 3 (*che ne rilasciano l'attestazione di ricevuta*)
- a mano presso i competenti uffici dell'Unione (*che ne rilasciano l'attestazione di ricevuta*)
- raccomandata A.R. (*in tal caso, per la verifica del termine di presentazione farà fede il timbro postale di spedizione*)
- online attraverso specifica piattaforma
- trasmissione in via telematica a mezzo PEC.

Art. 14 - Subentro nella domanda

1. In caso di decesso dell'aspirante assegnatario subentrano nella domanda i componenti del nucleo familiare così come definito dall'art. 2 della L.R. 36/2005 e s.m.i., nel seguente ordine:

- Coniuge o convivente more uxorio
- Figli
- Ascendenti
- Discendenti
- Collaterali
- Affini.

2. L'Ufficio competente, avuta notizia del decesso, invita tali soggetti a presentare formale richiesta di subentro, qualora la convivenza con l'aspirante assegnatario perduri in continuità e senza interruzione alla data del decesso da almeno due anni, come attestato da relativa certificazione anagrafica.

3. In caso di separazione, il coniuge diverso dal firmatario può subentrare nella domanda nei seguenti casi:

- previo accordo tra i coniugi medesimi
- se stabilito dal giudice in sede di separazione.

Art. 15 - Istruttoria delle domande

1. L'istruttoria è volta alla formazione della graduatoria provvisoria di assegnazione, con la quale si verificano le condizioni di ammissibilità delle domande e si assegnano i punteggi sulla base dell'avviso pubblico.

2. La Commissione di cui al successivo articolo 18, nell'esame delle domande pervenute si avvale

dell'Ufficio competente in base al regolamento di organizzazione dell'Ente, il quale procede secondo le modalità stabilite dai seguenti commi.

3. L'Ufficio competente verifica la completezza e la regolarità della compilazione delle domande pervenute, nonché l'esistenza della documentazione eventualmente prevista dall'Avviso pubblico.

4. L'Ufficio competente richiede direttamente agli interessati, eventuali chiarimenti e/o l'integrazione di documentazione, necessari per la correttezza formale della domanda fissando un termine perentorio di 10 giorni per la loro presentazione dalla data di ricevimento della lettera stessa.

5. La mancata presentazione della documentazione richiesta comporterà:

- per i requisiti previsti per l'accesso, l'esclusione della domanda;
- per gli altri casi, la mancata attribuzione del punteggio.

6. L'Ufficio competente, altresì, in ossequio al principio di celerità del procedimento, anche in via telematica ai sensi della vigente normativa, procede agli accertamenti d'ufficio in merito alle dichiarazioni sostitutive rese dagli interessati nel modulo di domanda e relativi allegati, rilevando le anomalie/irregolarità riscontrate.

7. Il responsabile del procedimento, nell'esercizio di tale attività istruttoria, qualora riscontri l'esistenza di false e mendaci dichiarazioni, provvede alla segnalazione all'Autorità Giudiziaria, in esecuzione della vigente normativa in materia di autocertificazione.

8. Tutte le comunicazioni agli aspiranti assegnatari previste ai precedenti commi o nei successivi articoli del presente Regolamento, possono essere inviate in via telematica avvalendosi di Posta Elettronica Certificata (P.E.C.) o di altre soluzioni tecnologiche ammesse ai sensi dell'articolo 48 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82. Per gli aspiranti assegnatari che non abbiano dichiarato l'indirizzo di P.E.C. le predette comunicazioni sono inviate con lettera raccomandata AR ovvero notificata brevi manu o mediante il competente ufficio. I termini per la presentazione di documentazione integrativa, di memorie e controdeduzioni in opposizione alla graduatoria provvisoria o all'esclusione nonché per l'impugnativa alla graduatoria definitiva, decorrono dalla data di ricezione delle rispettive comunicazioni. Sono fatte salve ulteriori modalità di notifica che dovessero essere previste dalla vigente normativa volte ad assicurare celerità al procedimento garantendo la riservatezza delle persone in particolare con riferimento al dettaglio dei punteggi.

Art. 16 - Procedimento per la formazione della graduatoria provvisoria e definitiva

1. Il Dirigente del Settore competente provvede all'emanazione dell'Avviso pubblico contenente la disciplina della presentazione delle domande e della formazione della graduatoria per l'assegnazione di alloggi di E.R.P. sovvenzionata.

1 bis (*nel caso di graduatorie aperte*) Il Dirigente del Settore competente provvede all'emanazione del primo Avviso pubblico contenente la disciplina della presentazione delle domande e della formazione della prima graduatoria per l'assegnazione di alloggi di E.R.P. sovvenzionata.

2. Ai fini della formazione della graduatoria, le domande devono essere presentate entro il termine perentorio di giorni sessanta dalla data di pubblicazione dell'Avviso pubblico.

2. bis *(nel caso di graduatorie aperte)* Ai fini della formazione della prima graduatoria, le domande devono essere presentate entro il termine perentorio di giorni sessanta dalla data di pubblicazione dell'Avviso pubblico.

3. La Commissione, di norma, entro trenta giorni dal ricevimento delle domande istruite dall'Ufficio competente, avvia il procedimento di esame delle domande e attribuzione del relativo punteggio. Qualora la Commissione accerti l'incompletezza della documentazione allegata alle domande, le rinvia all'Ufficio competente per le opportune integrazioni.

4. La graduatoria provvisoria formata dalla Commissione di cui all'art. 17 del presente Regolamento, viene approvata con provvedimento dirigenziale entro duecentodieci giorni dal termine di ricezione delle domande.

4. bis *(nel caso di graduatorie aperte)* La prima graduatoria provvisoria formata dalla Commissione di cui all'art. 18 del presente Regolamento, viene approvata con Provvedimento dirigenziale entro duecentodieci giorni dal termine di ricezione delle domande.

5. Entro dieci giorni dalla sua formazione, la graduatoria provvisoria viene pubblicata all'Albo pretorio dell'Unione per quindici giorni consecutivi. Di essa si dà altresì notizia ai concorrenti tramite comunicazione scritta contenente l'indicazione del punteggio conseguito, dell'eventuale documentazione mancante, dei modi e dei termini – comunque non superiori a 15 giorni – per la presentazione di osservazioni e di quant'altro ritenuto utile ai fini della compilazione della graduatoria definitiva.

5. bis *(nel caso di graduatorie aperte)* Entro dieci giorni dalla sua formazione, la prima graduatoria provvisoria viene pubblicata all'Albo pretorio dell'Unione per quindici giorni consecutivi. Di essa si dà altresì notizia ai concorrenti tramite comunicazione scritta contenente l'indicazione del punteggio conseguito, dell'eventuale documentazione mancante, dei modi e dei termini – comunque non superiori a 15 giorni – per la presentazione di osservazioni e di quant'altro ritenuto utile ai fini della compilazione della graduatoria definitiva.

6. Ai concorrenti esclusi dalla graduatoria provvisoria viene fornita specifica informativa per garantire la presentazione di controdeduzioni sempre nel termine massimo di quindici giorni.

6. bis *(nel caso di graduatorie aperte)* Ai concorrenti esclusi dalla prima graduatoria provvisoria viene fornita specifica informativa per garantire la presentazione di controdeduzioni sempre nel termine massimo di quindici giorni.

7. E' cura e responsabilità dei richiedenti comunicare all'Ufficio competente ogni variazione di domicilio ai fini di eventuali comunicazioni in ordine all'istruttoria della domanda, all'esito della

medesima e alle verifiche dei requisiti e delle condizioni di punteggio in sede di presentazione della domanda ed in sede di assegnazione. La mancata comunicazione della variazione di domicilio esime l'Unione da ogni e qualsiasi responsabilità relativa alla mancata comunicazione di notizie in ordine ai procedimenti attivati con riferimento alla domanda presentata.

8. La Commissione concluso il termine di cui al comma 5 per la presentazione dei ricorsi, entro quarantacinque giorni, decide in ordine ai medesimi e forma la graduatoria definitiva che viene approvata con provvedimento dirigenziale.

8. bis (*nel caso di graduatorie aperte*) La Commissione entro trenta giorni dalla scadenza del termine previsto per la presentazione degli eventuali ricorsi di cui al comma 5 bis, decide in ordine ai medesimi e forma la prima graduatoria definitiva che viene approvata con provvedimento dirigenziale.

9. La graduatoria così approvata costituisce provvedimento definitivo ed è pubblicata entro quindici giorni all'Albo Pretorio per successivi quindici giorni consecutivi e sul sito web dell'Unione. La graduatoria è esecutiva dal primo giorno di pubblicazione. Contestualmente la graduatoria viene trasmessa all'Ente Regionale per l'Abitazione Pubblica – Presidio di Ancona.

Art. 17 - Aggiornamenti della graduatoria aperta

1. Nel caso della formazione di graduatorie aperte, gli aggiornamenti della prima graduatoria sono approvati e pubblicati, di norma, ogni dodici mesi. Le domande per l'aggiornamento delle graduatorie devono essere presentate secondo le modalità previste dagli avvisi pubblici periodicamente emanati.

2. Le domande ammesse nella prima graduatoria definitiva, alle quali non è seguita l'assegnazione di un alloggio di E.R.P., entrano di diritto nelle graduatorie successive e vi permangono, unitamente alle nuove domande, tenuto conto del disposto di cui all'art. 20 quinquies, comma 1, lett. b) L.R. 36/2005 e s.m.i. nonché del precedente art. 13 del presente Regolamento. L'adeguamento dei punteggi di cui ai numeri 1,2,3,5,7,8,9, e 10 dell'allegato Tabella A "Condizioni soggettive" avviene automaticamente con riferimento alla data di scadenza dell'avviso pubblico, a cura dell'ufficio competente nel rispetto delle norme sulla trasparenza, semplificazione ed informazione al cittadino. L'ufficio competente provvede, sempre con riferimento alla data di scadenza dell'avviso pubblico, all'aggiornamento automatico dei punteggi per la "Sistemazione in locali procurati a titolo precario da organi preposti all'assistenza pubblica (allegato Tabella B "Condizioni oggettive").

3. I richiedenti, che ritengono di avere diritto a una maggiorazione del punteggio assegnato in graduatoria, per mutamento delle condizioni precedentemente dichiarate, possono integrare la domanda, producendo la relativa documentazione, al fine del collocamento in altra posizione al primo aggiornamento utile della graduatoria medesima.

4. Le domande oggetto di integrazione saranno esaminate dalla commissione competente. Tali domande, qualora ammissibili, sostituiscono integralmente quelle precedentemente presentate,

nel successivo aggiornamento della graduatoria. Tali domande di cui al precedente comma 2, che dovessero ricevere un punteggio pari ad altre già comprese nella graduatoria vigente, saranno collocate in coda alla classe di punteggio relativa, previo eventuale adempimento di quanto previsto dal successivo art. 21 del presente Regolamento.

5. Le nuove domande e le domande per l'aggiornamento della graduatoria devono essere presentate entro 60 giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso pubblico. Nei novanta giorni successivi si provvede alla conclusione dell'istruttoria delle domande e delle integrazioni presentate, si esaminano i ricorsi pervenuti e si procede all'aggiornamento della graduatoria.

6. La graduatoria provvisoria del primo aggiornamento e di quelli successivi è formata dalla Commissione di cui all'art. 18 del presente Regolamento entro duecentodieci giorni dalla data di pubblicazione dell'Avviso pubblico e viene approvata con Provvedimento dirigenziale entro i successivi trenta giorni.

7. Il primo aggiornamento provvisorio e quelli successivi vengono pubblicati all'Albo pretorio dell'Unione, entro quindici giorni dalla loro formazione e per quindici giorni consecutivi. Di essi si dà altresì notizia ai concorrenti tramite comunicazione scritta contenente l'indicazione del punteggio conseguito, dell'eventuale documentazione mancante, dei modi e dei termini – comunque non superiori a 15 giorni – per la presentazione di osservazioni e di quant'altro ritenuto utile ai fini della compilazione della graduatoria definitiva.

8. Ai concorrenti esclusi dal primo aggiornamento provvisorio e da quelli successivi viene fornita specifica informativa per garantire la presentazione di controdeduzioni sempre nel termine massimo di quindici giorni.

9. La Commissione entro trenta giorni dalla scadenza del termine previsto per la presentazione degli eventuali ricorsi, decide in ordine ai medesimi e forma l'aggiornamento definitivo della graduatoria che viene approvata con Provvedimento dirigenziale.

10. L'aggiornamento così approvato costituisce provvedimento definitivo ed è pubblicato entro quindici giorni all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi e sul sito web dell'Unione. La graduatoria è esecutiva dal primo giorno di pubblicazione. Contestualmente la graduatoria viene trasmessa all'Ente Regionale per l'Abitazione Pubblica della Provincia di Ancona. L'ultima graduatoria approvata sostituisce, a tutti gli effetti, quella precedente.

11. Le domande possono essere escluse d'ufficio dalla graduatoria in qualunque momento a seguito:

- a. di decesso di tutti i componenti il nucleo familiare richiedente;
- b. di emigrazione dal Comune di residenza di tutti i componenti il nucleo familiare richiedente e contestuale conferma dell'assenza di attività lavorativa esclusiva o principale nel territorio del Comune per il quale è stato pubblicato l'avviso.

Art. 18 - Commissione per la formazione delle graduatorie

1. Per la formazione della graduatoria, e dei successivi aggiornamenti, l'Unione si avvale di apposita Commissione nominata con deliberazione di Giunta dell'Unione così composta:

- a. Avvocato iscritto all'Ordine degli Avvocati con funzioni di Presidente
- b. Dirigente dell'Area Servizi Sociali e Ambito Territoriale Sociale n. 8 o suo delegato
- c. Direttore dell'ERAP o suo delegato
- d. 3 rappresentanti di organizzazioni sindacali degli inquilini maggiormente rappresentativi a livello locale.

2. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza di almeno la metà dei componenti e la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. A parità dei voti prevale il voto del Presidente.

3. La Commissione elegge nel suo seno il VicePresidente.

4. Le funzioni di Segretario verbalizzante sono svolte da un dipendente dell'Ufficio competente in materia di assegnazione di alloggi di E.R.P. nominato dal Dirigente del Settore competente.

5. La Commissione è competente a formare distinte graduatorie per ciascuno dei Comuni associati o un'unica graduatoria, sulla base di quanto previsto dai rispettivi Avvisi pubblici.

6. La Commissione viene nominata alla data di pubblicazione di ogni avviso pubblico e resta in carica sino alla scadenza della graduatoria. In caso di cessazione dalla carica di un membro prima del termine di validità della stessa, lo stesso verrà sostituito con deliberazione di Giunta dell'Unione.

7. La delibera di nomina della Commissione, stabilisce le modalità per il riconoscimento delle indennità e dei compensi per i componenti esterni all'Unione, nel rispetto delle Leggi vigenti.

Art. 19 - Requisiti soggettivi e condizioni soggettive ed oggettive di punteggio

1. I requisiti soggettivi devono sussistere alla data di presentazione della domanda e debbono permanere al momento dell'assegnazione e, successivamente, nel corso della locazione.

2. I punteggi da attribuire alle domande sono esclusivamente quelli riportati al successivo articolo sulla base di quanto stabilito all'All. A della L.R. 16 dicembre 2005 n. 36 e s.m.i..

3. Le condizioni di punteggio connesse:

- a. all'ampliamento naturale del nucleo familiare derivante da nascita,
- b. alle fattispecie di rilascio forzoso dell'alloggio di cui al citato Allegato A, lett. b), n. 5), della L.R. 36/2005 e s.m.i.

che siano sopravvenute al momento della presentazione della domanda, possono essere fatte valere dall'aspirante assegnatario entro la data di formazione della graduatoria definitiva (o della prima graduatoria definitiva e dei successivi aggiornamenti).

4. Le condizioni soggettive che danno titolo a punteggio devono sussistere alla data di scadenza

dell'avviso pubblico. Le condizioni oggettive che danno titolo a punteggio devono sussistere alla data di pubblicazione dell'avviso.

5. I punteggi relativi a condizioni soggettive ed oggettive, che richiedono un accertamento da parte di organi della Pubblica Amministrazione, già dichiarati in sede di domanda, vengono riconosciuti purché l'aspirante assegnatario produca la necessaria documentazione attestante dette condizioni entro il termine di 15 giorni previsto per la presentazione delle osservazioni alla graduatoria provvisoria come stabilito dai commi 5 e 5 bis (*per le graduatorie aperte*) del presente Regolamento.

Art. 20 - Punteggi

1. La Commissione procede alla formulazione della graduatoria delle domande attribuendo esclusivamente i punteggi di cui alle Tabelle A) e B) allegate al presente Regolamento, in relazione alle condizioni, oggettive e soggettive, del nucleo familiare richiedente esistenti alla data di scadenza dell'avviso (fatti salvi i diversi termini "per la presenza in graduatoria" e per la "residenza nel Comune" stabiliti ai commi 3 e 4 del presente articolo).

2. In caso di dichiarazione ISEE pari a zero, per l'attribuzione del punteggio di cui alla lett. a) punto 1) dell'allegato A – L.R. 36/2005 e s.m.i., l'Unione richiede all'interessato apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante le fonti di sostentamento del nucleo familiare.

3. Il punteggio relativo alla "presenza in graduatoria" di cui alla lett. a) punto 9) dell'allegato A – L.R. 36/2005 e s.m.i., viene riconosciuto in relazione alla presenza continuativa nelle graduatorie definitive per l'assegnazione di alloggi ERP. La durata di tale periodo va calcolata a ritroso, a decorrere dal giorno di pubblicazione del nuovo avviso per il quale si concorre. Le frazioni di anno uguali o superiori a 180 giorni sono considerate per intero, quelle inferiori non vengono considerate.

Qualora il concorrente che compare nelle precedenti graduatorie sia deceduto il punteggio può essere attribuito, nell'ordine, al coniuge o convivente more uxorio o componente di unione civile e ai figli in relazione alla data di acquisizione del relativo stato anagrafico.

4. Il punteggio relativo alla "residenza nel Comune" di cui alla lettera a), punto 10) del citato allegato A della L.R. 36/2005 e s.m.i., viene attribuito conteggiando la residenza continuativa nel Comune che ha emanato l'avviso pubblico. La durata di tale periodo va calcolata a ritroso, a decorrere dal giorno di pubblicazione per eccesso o difetto secondo quanto stabilito al comma precedente.

Art. 21 - Priorità

1. In caso di parità di punteggio viene data precedenza nella collocazione in graduatoria e nell'ordine, alle domande che abbiano conseguito punteggi per le seguenti condizioni:

- a. alloggio da rilasciarsi per i motivi di cui alla lettera b), n. 5, dell'allegato A della L.R. 36/2005 e s.m.i. come riportati alla Tabella B) condizioni oggettive, dal punto 5.1 al punto 5.7;
- b. alloggio improprio;

- c. alloggio procurato a titolo precario;
- d. alloggio inadeguato al nucleo familiare;
- e. presenza di portatori di handicap nel nucleo familiare;
- f. presenza di minori nel nucleo familiare.

2. Nella fattispecie di cui alla lettera e) del precedente comma viene data priorità al numero di componenti del nucleo con disabilità indipendentemente dalla percentuale di invalidità riconosciuta a ciascuno.

3. Nella fattispecie di cui alla lettera f) del precedente comma viene data priorità al numero dei figli minori presenti nel nucleo.

4. In caso di ulteriore parità viene data precedenza alle famiglie con valore ISEE più basso.

5. In caso di ulteriore parità la Commissione procede a sorteggio, di cui dà atto con apposito verbale assicurando imparzialità e trasparenza.

Art. 22 – Riserve di alloggi

1. Ai sensi dell'art. 20-quinquies, comma 2, lettera g), della L.R. 36/2005 e s.m.i., per far fronte a situazioni di particolare criticità opportunamente documentate ovvero per realizzare progetti di carattere sociale in accordo con altri enti ed istituzioni, la Giunta dell'Unione provvede, con proprio atto, all'istituzione della riserva di una quota annuale, non superiore al ad un terzo degli alloggi disponibili alla data di emanazione del provvedimento, a particolari categorie sociali, tra cui:

- a) nuclei familiari monoparentali con uno o più figli a carico;
- b) nuclei familiari composti esclusivamente da soggetti di età non superiore a trentacinque anni alla data di pubblicazione dell'avviso;
- c) soggetti riconosciuti vittime di reati di violenza domestica di cui all'art. 3-bis del D.Lgs. 14 agosto 2013 n. 93 convertito con modificazioni dalla Legge n. 15 ottobre 2013 n. 119;
- d) soggetti appartenenti alle forze dell'ordine e al Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco (D.Lgs. 8 marzo 2006 n. 139);
- e) sfrattati;
- f) anziani ultrasessantacinquenni;
- g) persone che aderiscono a progetti di carattere sociale per i quali la risorsa casa rappresenta una condizione essenziale per la piena realizzazione ed il raggiungimento dell'autonomia.

2. La riserva degli alloggi viene disposta con atto deliberativo della Giunta dell'Unione con cui vengono individuati gli alloggi da assegnare e le percentuali da destinare a ciascuna categoria.

3. In presenza di alloggi riservati di cui al comma 1, l'Unione può procedere con le seguenti modalità:

- a) emettere un avviso pubblico speciale, la cui graduatoria viene compilata conformemente ai criteri stabiliti per le graduatorie ordinarie; la situazione di particolare criticità e quindi, la legittima appartenenza alla categoria protetta, dichiarata o documentata in sede di

domanda sulla base di quanto previsto dall'Avviso, deve essere opportunamente documentata dal richiedente anche al momento dell'assegnazione, pena la decadenza del diritto all'alloggio.

b) individuare gli assegnatari fra gli aspiranti già presenti nella graduatoria ordinaria vigente appartenenti alle categorie sociali destinatarie degli alloggi stessi, nel rispetto dell'ordine di graduatoria.

4. Nell'ipotesi di assenza di domande di assegnazione provenienti da tali riserve obbligatorie, i relativi alloggi rientrano nella disponibilità ordinaria della graduatoria generale relativa a ciascun Comune o all'ambito di riferimento.

5. Fermo restando quanto previsto dai precedenti commi, la Giunta dell'Unione può inoltre, in accordo con ERAP, prevedere con apposito atto, che gli alloggi messi a disposizione, da parte dell'ERAP nel corso di validità della graduatoria, possano essere utilizzati per la collocazione, in via d'urgenza di nuclei familiari inseriti nella predetta graduatoria, a prescindere dalla loro posizione e non risultanti ancora assegnatari, al fine di far fronte a:

a. specifici progetti di carattere sociale riferiti a nuclei in carico ai Servizi Sociali territoriali caratterizzati da particolare criticità, per la collocazione temporanea anche in coabitazione esclusivamente a seguito di specifico progetto di carattere sociale documentato e condiviso tra i Comuni dell'Unione "Le Terre della Marca Senone" e i Comuni dell'Unione "Misa-Nevola" ed ERAP;

b. specifiche esigenze dei Comuni dell'Unione "Le Terre della Marca Senone" e dei Comuni dell'Unione "Misa-Nevola" finalizzate alla realizzazione di progetti di pubblica utilità, concernenti la riqualificazione del patrimonio immobiliare comunale, qualora sia ravvisata l'esigenza di provvedere allo spostamento di nuclei già inseriti in alloggi di proprietà comunale.

Art. 23 - Verifica dei requisiti e dei punteggi prima dell'assegnazione

1. Gli alloggi disponibili sono assegnati in base alla graduatoria in vigore e tenendo comunque conto dell'effettiva composizione numerica del nucleo familiare richiedente al momento dell'assegnazione.

2. Prima dell'assegnazione l'Unione accerta la permanenza in capo all'aspirante assegnatario ed al suo nucleo familiare dei requisiti prescritti per l'assegnazione e cioè per tutto il periodo intercorrente tra la data di presentazione della domanda e l'assegnazione dell'alloggio.

3. Il mutamento delle condizioni soggettive ed oggettive dei concorrenti non influisce sulla collocazione in graduatoria, sempreché permangano i requisiti, ad eccezione della nuova situazione abitativa che determina la perdita del punteggio di cui alla lettera b), nn. 1, 2 e 3, dell'Allegato A della L.R. n.36/2005 e s.m.i. come riportati alla Tabella B) "Condizioni oggettive", ai punti 1, 2 e 3.

4. La perdita dei requisiti e il mutamento della condizione abitativa vengono contestati dall'Ufficio competente. L'interessato entro dieci giorni dal ricevimento della medesima può proporre le

proprie controdeduzioni. La documentazione viene quindi trasmessa alla Commissione che decide in via definitiva nei successivi 15 giorni, respingendo le contestazioni dell'ufficio competente all'istruttoria o escludendo il concorrente dalla graduatoria o ancora, mutandone la posizione.

5. In quest'ultimo caso la Commissione procede alla ricollocazione in graduatoria secondo i criteri di priorità stabiliti per la formazione della graduatoria medesima.

6. L'Unione può effettuare i dovuti controlli circa la veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese ai fini della partecipazione all'avviso pubblico, anche d'intesa con l'Agenzia delle Entrate e con la Guardia di Finanza. In caso di dubbia attendibilità delle dichiarazioni rese, l'Unione richiede all'interessato la documentazione. Qualora il cittadino si rifiuti, in sede di controllo, di presentare la documentazione richiesta, la domanda viene esclusa.

7. L'Unione in sede di verifica per l'assegnazione dell'alloggio effettua controlli ed accertamenti tecnici atti a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati dichiarati, nonché la sussistenza dei requisiti richiesti dalla normativa vigente.

8. Al fine dell'attivazione del procedimento di controllo, in sede di verifica requisiti si trasmette apposita comunicazione agli interessati con l'indicazione del termine per rispondere a quanto richiesto.

9. Nel caso di accertamento di dichiarazioni sostitutive non veritiere, si procederà all'esclusione dalla graduatoria e dall'assegnazione dell'alloggio, nonché alla segnalazione alle competenti autorità giudiziarie.

Art. 24 - Scelta dell'alloggio e assegnazione

1. In base alla disponibilità degli alloggi gli aspiranti assegnatari vengono convocati dall'Ufficio competente per la scelta dell'appartamento, che viene compiuta per iscritto dall'assegnatario o da persona da questi delegata.

2. L'aspirante è tenuto ad esercitare il diritto di scelta dell'appartamento entro e non oltre cinque giorni dalla visita dell'alloggio proposto. Decorso inutilmente tale termine l'interessato decade dal diritto di scelta e si procederà all'assegnazione d'ufficio.

3. L'assegnazione viene effettuata in base all'ordine stabilito dalla graduatoria tenendo conto della dimensione del nucleo familiare, della superficie netta degli appartamenti e delle preferenze espresse dall'aspirante assegnatario anche in considerazione dell'incidenza delle spese condominiali e del termine di occupazione degli immobili.

4. Nell'assegnazione degli alloggi agli aventi diritto si dovrà tener conto, oltre al criterio dell'adeguatezza, delle eventuali particolari esigenze di assistenza sanitaria e delle condizioni di salute degli interessati.

5. L'alloggio assegnato deve essere occupato entro 30 giorni dalla sottoscrizione del contratto di

locazione. A tal fine l'Ufficio competente invia all' E.R.A.P. Il provvedimento di assegnazione entro 5 giorni dalla sua adozione. La mancata presentazione alla sottoscrizione del contratto da parte dell'assegnatario, senza giustificato motivo, equivale a rinuncia; in tal caso l'Ufficio competente procede ai sensi del successivo articolo 25, comma 4.

6. Al fine di evitare fenomeni di sottoutilizzazione degli alloggi, l'assegnazione avviene di norma senza superare le seguenti dimensioni della superficie utile calpestabile degli alloggi, con una tolleranza del 5%:

- a. famiglie monopersonali: mq 44;
- b. famiglie composte da due persone: mq 59;
- c. famiglie composte da tre persone: mq 68;
- d. famiglie composte da quattro persone: mq 77;
- e. famiglie composte da cinque persone: mq 94;
- f. famiglie composte da sei o più persone: mq 105.

7. In situazioni particolari anche connesse alla conformazione dell'alloggio, con provvedimento motivato, l'Ufficio competente può derogare ai limiti di cui al precedente comma. Se però il superamento del rapporto è pari o superiore a mq 14, l'assegnazione avviene a titolo provvisorio. Il provvedimento di assegnazione specifica la durata del periodo provvisorio. In tal caso l'Ufficio competente e l'E.R.A.P. propongono all'assegnatario soluzioni alternative entro il periodo della assegnazione provvisoria.

8. I limiti dimensionali di cui ai commi precedenti possono essere sempre superati se nel nucleo familiare dell'assegnatario sia presente un portatore di handicap con difficoltà di deambulazione tale da richiedere l'uso continuato della sedia a ruote o di analoghi ausili.

9. L'Unione procede alle assegnazioni degli alloggi tenendo conto delle superfici nette calpestabili dei medesimi così come comunicate dall'E.R.A.P..

Art. 25 - Rinuncia per gravi motivi – Rinuncia non motivata

1. I concorrenti utilmente collocati in graduatoria, convocati per l'assegnazione possono rinunciare per iscritto all'alloggio proposto solo per gravi e documentati motivi da valutarsi, di volta in volta, con provvedimento dirigenziale. In caso di rinuncia le cui motivazioni sono ritenute valide, il concorrente mantiene il diritto alla conservazione del posto in graduatoria. I gravi motivi si configurano in ogni caso per le seguenti fattispecie:

- a. gravi patologie sanitarie per le quali si configuri di fatto, una incompatibilità con l'utilizzo dell'abitazione assegnata;
- b. nuclei familiari composti esclusivamente da persone anziane e/o non autosufficienti qualora i servizi presenti nell'abitazione non consentano l'esercizio del diritto di mobilità.

2. In caso di contestazioni, dubbi interpretativi e contenziosi sarà richiesto il parere della Commissione.

3. La rinuncia non motivata comporta la perdita del diritto all'assegnazione nonché l'esclusione

dalla graduatoria.

4. Nelle ipotesi di perdita del diritto all'assegnazione, così come descritte nei precedenti commi, l'ufficio competente garantisce il diritto al contraddittorio e, a tal fine, invita l'aspirante assegnatario a presentare osservazioni e controdeduzioni entro il termine, non inferiore a 10 giorni, dalla data di ricevimento della contestazione.

Art. 26 - Concertazione e partecipazione delle parti sociali

Ai sensi dell'articolo 4 della L.R. 36/2005 e s.m.i., l'Unione assicura adeguate forme di partecipazione e concertazione nel procedimento di formazione degli atti con le organizzazioni maggiormente rappresentative a livello locale delle categorie degli operatori pubblici e privati e delle parti sociali.

Art. 27 - Trattamento dati

1. Il trattamento dei dati di cui al presente Regolamento, rientra nelle finalità istituzionali direttamente perseguite dagli Enti Locali ed è autorizzato ai sensi:

- a. del Regolamento 679/2016/UE "General Data Protection Regulation" e del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196 e s.m.i.;
- b. della vigente normativa in materia di Edilizia residenziale pubblica, in particolare L.R. n. 36/2005 e s.m.i..

2. Per trattamento si intende la raccolta, registrazione, conservazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, diffusione, cancellazione, distribuzione dei dati personali ovvero la combinazione di due o più di tali operazioni. Tali dati verranno trattati per finalità di rilevante interesse pubblico connesse e strumentali esclusivamente alle attività relative ai bandi di E.R.P. Sovvenzionata, utilizzando strumenti idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza.

3. I dati potranno essere trattati anche utilizzando strumenti automatizzati. Inoltre, i dati potranno essere trattati anche da Enti pubblici coinvolti nell'attività dei predetti avvisi. Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria. L'eventuale rifiuto di conferire i predetti dati e di autorizzarne la comunicazione alle suddette categorie di soggetti comporta l'inevitabile impossibilità da parte dell'Unione di erogare i servizi ed adempiere agli obblighi nei confronti degli interessati.

Art. 28 – Disposizioni finali e transitorie

1. Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento, si rinvia alla normativa nazionale e regionale vigente.

2. Il presente regolamento per la determinazione dei criteri e delle modalità di assegnazione alloggi di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata abroga ogni altra disposizione comunale e/o di Ambito, o sue parti, nella materia oggetto del presente regolamento.

Art. 29 – Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore con l'esecutività della deliberazione che lo approva.

TABELLA ALLEGATO A – CONDIZIONI SOGGETTIVE

a)	Condizioni soggettive	Punteggio
1	Valore ISEE- <i>Il punteggio viene graduato in relazione ai limiti reddituali di cui ai successivi punti e al numero dei componenti del nucleo familiare richiedente</i>	
1.1	Valore ISEE inferiore o pari all'importo di un assegno sociale INPS <i>in presenza di nuclei familiari composti di 1 – 2 componenti</i>	3
1.2	Valore ISEE inferiore o pari all'importo di un assegno sociale INPS <i>in presenza di nuclei familiari composti da 3 o più componenti</i>	5
1.3	Valore ISEE inferiore o pari all'importo di due pensioni sociali INPS <i>in presenza di nuclei familiari composti di 1 – 2 componenti</i>	2
1.4	Valore ISEE inferiore o pari all'importo di due pensioni sociali INPS <i>in presenza di nuclei familiari composti da 3 o più componenti</i>	4
1.5	Per i nuclei familiari in possesso dei requisiti per beneficiare del contributo per il pagamento dei canoni locativi previsti dall'art. 11, comma 4, della legge n. 431/1998 e s.m.i. si attribuisce un punteggio maggiorato di 0,5 rispetto a quanto ottenuto ai punti 1.1, 1.2, 1.3, 1.4. della presente tabella.	0,5
2	Numero dei componenti del nucleo familiare	
2.1	Nucleo familiare di 1-2 persone	1
2.2	Nucleo familiare di 3-4 persone	2
2.3	Nucleo familiare composto da 5 o più componenti	3
3	Presenza di persone anziane <i>(con età superiore ai 65 anni) nel nucleo familiare richiedente; (non cumulabile con la voce 8)</i>	
3.1	Almeno un componente anziano	2
3.2	Numero due o più componenti anziani di cui almeno uno con età superiore ai 75 anni	3
4	Presenza, nel nucleo familiare del richiedente, di una o più persone in condizione di disabilità, di invalidità di non autosufficienza, certificate dalla autorità competente. <i>Ai fini della valutazione della gravità della condizione dell'invalidità, si applica la definizione riportata nell'Allegato 3 al DPCM 159/2013 e s.m.i.. Il punteggio viene graduato in relazione al numero dei disabili ed al grado di invalidità</i>	
4.1	Presenza di un componente con riconoscimento di disabilità media	2
4.2	Presenza di un componente con riconoscimento di disabilità grave	3
4.3	Presenza di un componente con riconoscimento di non autosufficienza	5
4.4	Presenza di due o più componenti disabili appartenenti alle categorie già definite ai punti 4.1, 4.2., o 4.3	Aumento di punti 1 del punteggio attribuito alle categorie di cui ai punti 4.1, 4.2, 4.3

5	Presenza di minori di età non superiore ai 14 anni nel nucleo familiare	
5.1	1 minore di età non superiore ai 14 anni	1,5
5.2	2 minori di età non superiore ai 14 anni	2
5.3	3 minori di età non superiore ai 14 anni	2,5
5.4	Oltre 3 minori di età non superiore ai 14 anni	3
6	Nuclei familiari monoparentali con minori a carico	
6.1	Nuclei familiari monoparentali con 1 minore a carico	3
6.2	Nuclei familiari monoparentali con 2 minori a carico	3,5
6.3	Nuclei familiari monoparentali con 3 o più minori a carico	4
7	Nuclei familiari composti esclusivamente da giovani di età non superiore a 35 anni	
7.1	1 persona	2
7.2	2 persone	3
7.3	3 o più persone	4
8	Nuclei familiari composti esclusivamente da persone anziane di età superiore a 65 anni, anche soli (non cumulabile con la voce 3)	
8.1	1 persona anziana	2
8.2	2 persone anziane	3
8.3	3 o più persone anziane	4
9	Presenza continuativa in graduatoria del Comune (o in uno dei comuni dell'Ambito Territoriale Sociale 8 in caso di bandi speciali aperti)	0,50 per anno per un massimo di 10 anni
10	Residenza nel Comune di riferimento dell'avviso (o in uno dei comuni dell'Ambito Territoriale Sociale 8 in caso di bandi speciali a valenza sovracomunale)	0,50 per ogni anno per un massimo di 8 punti

TABELLA ALLEGATO B – CONDIZIONI OGGETTIVE

b)	Condizioni oggettive	
1	Abitazione in alloggio improprio da almeno 1 anno alla data di pubblicazione dell'avviso (<i>allegare certificazione competente ufficio ASUR</i>)	3
2	Abitazione in un alloggio ant igienico da almeno 1 anno alla data di pubblicazione dell'avviso (<i>allegare certificazione competente ufficio ASUR</i>)	2
3	Abitazione in un alloggio inadeguato da almeno 1 anno alla data di pubblicazione dell'avviso	2
3 bis	abitazione a titolo locativo in alloggio non accessibile ai sensi della normativa vigente in materia di barriere architettoniche, da parte di un portatore di handicap che necessita per cause non transitorie della sedia a ruote. (<i>Tale condizione fisica deve essere comprovata mediante attestazione di strutture sanitarie pubbliche</i>)	2
4	Sistemazione in locali procurati a titolo precario da organi preposti all'assistenza pubblica	punti 1, maggiorato di 0,25 per ogni mese oltre il quarto di avvenuto utilizzo di alloggio procurato fino ad un massimo di punti 3 (periodi superiori a 15 giorni si considerano mese intero)
5	Abitazione in un alloggio da rilasciare per uno dei seguenti motivi. Il punteggio viene graduato in relazione alla data di esecuzione del provvedimento medesimo	
5.1	A seguito di provvedimento esecutivo di rilascio, non intimato per inadempienza contrattuale, fatti salvi i casi di morosità incolpevole, <i>con data di rilascio antecedente o entro sei mesi dalla data di presentazione della domanda</i>	3
5.2	A seguito di provvedimento esecutivo di rilascio, non intimato per inadempienza contrattuale fatti salvi i casi di morosità incolpevole, <i>con data di rilascio entro un anno dalla data di presentazione della domanda</i>	2,5
5.3	A seguito di provvedimento esecutivo di rilascio, non intimato per inadempienza contrattuale fatti salvi i casi di morosità incolpevole, <i>con data di rilascio oltre un anno dalla data di presentazione della domanda</i>	2
5.4	A seguito di verbale esecutivo di conciliazione giudiziaria, <i>antecedente o entro un anno dalla data di presentazione della domanda</i>	2,5
5.5	A seguito di verbale esecutivo di conciliazione giudiziaria, <i>con data di rilascio oltre un anno dalla data di presentazione della domanda</i>	2
5.6	A seguito di ordinanza di sgombero	4
5.7	A seguito di sentenza del tribunale che sancisca la separazione tra coniugi e il richiedente sia la parte soccombente ai sensi dell'art.20 septies, comma 2 della L.R. n. 36/2005 e s.m.i.	3

Non sono cumulabili tra loro i punteggi di cui ai numeri 1,2,3 e 4.

TABELLA ALLEGATO C - NOTE ESPLICATIVE

1. In caso di dichiarazione con valore ISEE pari a zero, (non dipendente dalle normali riduzioni previste dalla modalità di calcolo dell'ISEE) per l'attribuzione del punteggio di cui alla Voce 1 della Tabella A – condizioni soggettive, l'ufficio competente richiede all'interessato apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante le fonti di sostentamento del nucleo familiare.

2. Il punteggio relativo alla "presenza in graduatoria" di cui al punto 9 della Tabella A – condizioni soggettive, viene riconosciuto in relazione alla presenza continuativa nelle graduatorie definitive per l'assegnazione degli alloggi ERP dei Comuni dell'Ambito Territoriale Sociale n. 8. La durata di tale periodo va calcolata a ritroso, a decorrere dal giorno di pubblicazione del nuovo Avviso pubblico per il quale si concorre. Le frazioni di anno uguali o superiori a 180 giorni sono considerate per intero, quelle inferiori non vengono considerate. Qualora il concorrente che compare nelle precedenti graduatorie sia deceduto il punteggio può essere attribuito, nell'ordine, al coniuge o convivente more uxorio e ai figli in relazione alla data di acquisizione del relativo stato anagrafico.

3. Il punteggio relativo alla "residenza nel Comune" viene attribuito conteggiando la residenza continuativa del richiedente, nel Comune o in uno dei Comuni dell'Ambito Territoriale Sociale 8, che ha/hanno emanato l'Avviso pubblico. La durata di tale periodo va calcolata a ritroso, a decorrere dal giorno di pubblicazione del nuovo avviso per il quale si concorre. Le frazioni di anno vengono arrotondate per eccesso o difetto secondo quanto stabilito al precedente paragrafo.

4. Morosità incolpevole – art. 2, comma 2, DM 30 marzo 2016. Per morosità incolpevole si intende la situazione di sopravvenuta impossibilità a provvedere al pagamento del canone locativo a ragione della perdita o consistente riduzione della capacità reddituale del nucleo familiare.

La perdita o la consistente riduzione della capacità reddituale di cui al comma 1 possono essere dovute, a titolo esemplificativo e non esaustivo, ad una delle seguenti cause:

- a. perdita del lavoro per licenziamento; accordi aziendali o sindacali con consistente riduzione dell'orario di lavoro;
- b. cassa integrazione ordinaria o straordinaria che limiti notevolmente la capacità reddituale;
- c. mancato rinnovo di contratti a termine o di lavoro atipici;
- d. cessazioni di attività libero-professionali o di imprese registrate, derivanti da cause di forza maggiore o da perdita di avviamento in misura consistente;
- e. malattia grave, infortunio o decesso di un componente del nucleo familiare che abbia comportato o la consistente riduzione del reddito complessivo del nucleo medesimo o la necessità dell'impiego di parte notevole del reddito per fronteggiare rilevanti spese mediche e assistenziali.

5. Definizione ai fini ISEE della condizione di disabilità media, grave e di non autosufficienza (articolo 1, comma 1, lett. l); articolo 6, comma 3, lett. b); articolo 10, comma 7, lett. c) - D.P.C.M. 05/12/2013, n. 159 Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) pubblicato nella Gazz. Uff. 24 gennaio 2014, n. 19. Allegato 3

TABELLA – ALLEGATO D

Allegato 3 al DPCM 159/2013 e s.m.i..

CATEGORIE	Disabilità Media	Disabilità Grave	Non autosufficienza
Invalidi civili di età compresa tra 18 e 65 anni	- Invalidi 67→ 99% (D.Lgs. 509/88)	- Inabili totali (L. 118/71, artt. 2 e 12)	- Cittadini di età compresa tra 18 e 65 anni con diritto all'indennità di accompagnamento (L. 508/88, art. 1, comma 2, lettera b)
Invalidi civili minori di età	- Minori di età con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni propri della loro età (L. 118/71, art. 2 - diritto all'indennità di frequenza)	- Minori di età con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età e in cui ricorrano le condizioni di cui alla L. 449/1997, art. 8 o della L. 388/2000, art. 30	Minori di età con diritto all'indennità di accompagnamento (L. 508/88, art. 1)
Invalidi civili ultrasessantacinquenni	- Ultrasessantacinquenni con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni propri della loro età, invalidi 67→99% (D.Lgs. 124/98, art. 5, comma 7)	- Ultrasessantacinquenni con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni propri della loro età, inabili 100% (D.Lgs. 124/98, art. 5, comma 7)	- Cittadini ultrasessantacinquenni con diritto all'indennità di accompagnamento (L. 508/88, art. 1, comma 2, lettera b)
Ciechi civili	- Art 4 L. 138/2001	- Ciechi civili parziali (L. 382/70 - L. 508/88 - L. 138/2001)	- Ciechi civili assoluti (L. 382/70 - L. 508/88 - L. 138/2001)
Sordi civili	- Invalidi Civili con cofosi esclusi dalla fornitura protesica (DM 27/8/1999, n. 332)	- Sordi pre-linguali, di cui all'art. 50 L. 342/2000	
INPS	- Invalidi (L. 222/84, artt. 1 e 6 - D.Lgs. 503/92, art. 1, comma 8)	- Inabili (L. 222/84, artt. 2, 6 e 8)	- Inabili con diritto all'assegno per l'assistenza personale e continuativa (L. 222/84, art. 5)
INAIL	- Invalidi sul lavoro 50→79% (DPR 1124/65, art. 66) - Invalidi sul lavoro 35→59% (D.Lgs 38/2000, art. 13 - DM 12/7/2000 - L. 296/2006, art 1, comma 782)	- Invalidi sul lavoro 80→100% (DPR 1124/65, art. 66) - Invalidi sul lavoro >59% (D.Lgs 38/2000, art. 13 - DM 12/7/2000 - L. 296/2006, art 1, comma 782)	- Invalidi sul lavoro con diritto all'assegno per l'assistenza personale e continuativa (DPR 1124/65 - art. 66) - Invalidi sul lavoro con menomazioni dell'integrità psicofisica di cui alla L.296/2006, art 1, comma 782, punto 4
INPS gestione ex INPDAP	- Inabili alle mansioni (L. 379/55, DPR 73/92 e DPR 171/2011)	- Inabili (L. 274/1991, art. 13 - L. 335/95, art. 2)	
Trattamenti di privilegio ordinari e di guerra	- Invalidi con minorazioni globalmente ascritte alla terza ed alla seconda categoria Tab. A DPR 834/81 (71→80%)	- Invalidi con minorazioni globalmente ascritte alla prima categoria Tab. A DPR 834/81 (81→100%)	- Invalidi con diritto all'assegno di superinvalidità (Tabella E allegata al DPR 834/81)
Handicap		- Art 3 comma 3 L. 104/92	